

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 19 giugno 2013 - n. 21 Rettifiche ed integrazioni all'Ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013, recante: "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012» in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (di seguito: d.l. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Richiamata la propria Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;

Valutata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata Ordinanza, anche al fine di garantire equità e parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma, pur tenendo conto delle specificità del territorio lombardo, uniformando i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a quelli previsti per gli altri territori colpiti dal terremoto;

Preso atto dell'andamento delle domande sinora depositate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nelle sedute del 28 maggio 2013 e del 4 giugno 2013;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al testo dell'Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16,

DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

A. Di procedere alla modifica dell'Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 16, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)» come di seguito indicato;

1. nelle premesse al primo «Considerato», dopo le parole «hanno compilato schede AeDES per» la parola «tutti» viene soppressa;

2. l'articolo 2, comma 1, viene riformulato come segue:

«1. Al fine di consentire il rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo, grave e gravissimo dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo per la riparazione, il miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati al comma 8, ed oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale e che sia caratterizzata da uno «stato di danno» ed un «valore di vulnerabilità» che, combinati insieme, rientrino nella definizione contenuta nella Tabella 1 ALL. B di «livello operativo E0, E1 ed E2» nel caso di riparazione del danno e miglioramento sismico o di «livello operativo» E3, nel caso di ricostruzione;

I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 10, presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell'art. 2, dell'ordinanza n. 13 del 20 Febbraio 2013. Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati

danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e, dell'ordinanza n. 13. In tal caso il proprietario dell'immobile, impresa o persona fisica o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 74/2012, convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitano di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2, è ridotto del 30%.

I contributi in parola possono essere altresì concessi ai possessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di cui al comma 8.»

3. all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi», vengono aggiunte le parole «degli artt. 10, 12 e»;

4. all'articolo 2, comma 4, dopo le parole «Codice dei beni culturali e del paesaggio», vengono inserite le parole «e per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.) assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica ed ambientale», dopo le parole «indicazione contenute», viene sostituita la parola «nella» con la parola «ne»;

5. all'articolo 2, comma 6, dopo le parole «tecnico/i esperto/i», sono inserite le parole «o a seguito di presentazione di perizia giurata predisposta da professionista abilitato»;

6. all'articolo 2, comma 7, dopo le parole «Ordinanza n.» il numero 13 viene sostituito con il numero «15»;

7. l'articolo 2, comma 8, viene sostituito con la seguente formulazione: «

«8. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell'evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, oppure quella assegnata a soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati»;

8. all'articolo 2, comma 9, dopo le parole «residente nell'abitazione alla data del 20 e 29 maggio», vengono inserite le parole «ovvero che, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l'utilizzo»;

9. all'articolo 2, comma 10, le parole «nell'Allegato» vengono sostituite con le parole «all'art. 1 dell'Allegato»;

10. all'articolo 2, comma 11, viene aggiunto il seguente periodo «Qualora, all'interno dello stesso edificio, siano state emesse, per le singole unità immobiliari, ordinanze di inagibilità derivanti da schede AeDES con diverso esito di classificazione, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad un'unica classificazione. Il Comune, emette una nuova ordinanza che attribuisce all'edificio una classificazione univoca»;

11. l'articolo 3 viene sostituito con la seguente formulazione:

Art. 3

(Determinazione del contributo concedibile)

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 è concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi (7 settembre 10). Il costo dell'intervento comprende le indagini e le opere di laboratorio tecniche, specialistiche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra i proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di riparazione dei danni delle strutture danneggiate anche negli impianti comuni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

□ il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, oppure in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provin-

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 05 luglio 2013

cia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio o, in mancanza, dall'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32 comma 2 del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale in euro/mq, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, come indicato nella seguente tabella

	E0	E1	E2	E3
≤120 mq.	800	1000	1250	1450
120 mq ÷ 200 mq	650	800	1000	1200
>200 mq.	550	700	850	1000

per la superficie complessiva di cui al comma 3.

Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superfici.

3. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli), per la quota millesimale di competenza, calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali, determinata attraverso il rilievo dell'unità immobiliare al netto delle murature portanti delle tamponature e delle tramezze. Nel caso di edifici distrutti sarà considerata la planimetria catastale. Per pertinenza si intendono opere edilizie di modeste dimensioni all'interno del lotto, legate da un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale (Codice Civile art. 817 e d.p.r. 380/2001).

4. I costi convenzionali sono aumentati:

- a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs 42/2004 e s.m.i. (per gli edifici classificati E0 la maggiorazione vale solo per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 10), del 30% per edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.), assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica ed ambientale, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art 45 del d.lgs. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 ovvero individuati ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera E n. 2 della LR12/2005; i suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati E0, E1 e E2, e solo a quelli di adeguamento sismico su edifici classificati E3. Gli aumenti del presente comma non sono cumulabili;
- b) del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E1 o E2 che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzo fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi precedenti. La riduzione dei consumi deve essere stimata sulla base di diagnosi energetica a cura di un professionista abilitato, il cui costo potrà essere incluso tra le spese tecniche ammissibili a contributo, redatta precedentemente all'intervento, e che sia confermata, a valle dell'effettuazione dell'intervento, mediante certificazione energetica;
- c) del 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E3 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A. L'incremento è del 10% per gli interventi di efficientamento energetico, integrati con quelli di adeguamento sismico, che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzo fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi precedenti. La riduzione dei consumi deve essere stimata sulla base di diagnosi energetica a cura di un professionista abilitato, il cui costo potrà essere incluso

tra le spese tecniche ammissibili a contributo, redatta precedentemente all'intervento, e che sia confermata, a valle dell'effettuazione dell'intervento, mediante certificazione energetica;

- d) del 15% per edifici ricompresi nelle aree che presentino un elevato rischio di liquefazione del terreno. Gli interventi che richiederanno tale maggiorazione dovranno essere sottoposti dai Comuni incaricati dell'istruttoria alla verifica da parte del Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza n 3;
- e) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza per almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2,00. Questo incremento non è applicabile per edifici classificati E0;
- f) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell'edificio. Questo incremento non è applicabile per edifici classificati E0;
- g) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici con tipologia uni-bifamiliare, singoli o a schiera, classificati con livello operativo E3;
- h) del 3% per rendere accessibili e visitabili, con idonei accorgimenti tecnici, le abitazioni principali di residenti con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti, situati in edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati;
- i) del 2% nel caso di interventi strutturali su almeno il 50% della superficie resistente di murature portanti di spessore superiore a cm 50, calcolato come sviluppo complessivo ai diversi piani.

5. Per gli edifici classificati con «livello operativo» **E0, E1 ed E2** il costo dell'intervento comprende le indagini specialistiche e le prove di laboratorio tecnico, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi dei amministratori di condomini, le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture sia interne sia connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

6. Per gli edifici classificati con «livello operativo» **E3** il costo dell'intervento comprende le indagini specialistiche e le prove di laboratorio tecnico, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi dei amministratori di condomini di demolizione e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, il rifacimento delle finiture sia interne sia connesse e degli impianti comuni dell'edificio.

7. Il contributo per le opere di cui ai precedenti commi 5 e 6 è calcolato nella misura del **100%** del costo ammissibile di cui al comma 2, con le eventuali maggiorazioni di cui al comma 4. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell'intervento ricomprende, oltre a quanto previsti rispettivamente ai commi 5 e 6 a seconda della classificazione dell'edificio, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi, la riparazione o il rifacimento (quest'ultimo solo nel caso di edifici classificati E3) degli impianti interni e il miglioramento dell'efficienza energetica.

8. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 con le eventuali maggiorazioni del comma 4 ed il risarcimento assicurativo.

9. Per le unità immobiliari inagibili che alla data dell'evento non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali o attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende le opere di finitura interne, di riparazione o rifacimento degli

impianti e di miglioramento dell'efficienza energetica così come attribuite al precedente comma7 agli interventi su edifici con «livello operativo» E0, E1, E2 o con «livello operativo» E3, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

10. Per gli edifici residenziali comprendenti unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale, il costo dell'intervento per queste unità immobiliari comprende le opere di cui ai commi 5, 6 e 7, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

11. Il contributo per le spese tecniche è riconosciuto nel costo dell'intervento sino ad un massimo del 10% dell'importo dei lavori ammessi a contributo. Le spese tecniche includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la redazione delle perizie giurate, del progetto di ripristino, i costi di progettazione di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza.

12. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importo fino a 200.000 euro,
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro,
- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo superiore a 500.000 euro.

A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

13. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

14. Il contributo sull'intervento edilizio è destinato per almeno il 60% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004 (per gli edifici classificati E0 vale solo per edifici vincolati ex art. 10) e gli interventi sugli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.) assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica e ambientale, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50% (per edifici E0 la percentuale è del 45%) e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 55%. Nel caso di ricostruzione la percentuale del contributo destinata alle opere di adeguamento sismico, anche per gli edifici vincolati, si riduce al 50%, mentre nel caso di totale demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture si riduce al 35%.

15. Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze ricomprese nell'edificio. Sono comunque ammesse a contributo, con le modalità di cui al comma 2, anche le pertinenze esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse, magazzini di proprietà dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione principale, o ad attività produttiva o dei titolari di quelle non principali, oggetto di ordinanza di inagibilità e non facenti parte di altro edificio ammesso a contributo.

16. Non sono ammesse a contributo le opere che riguardano le singole pertinenze in mancanza di danno all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

17. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. In caso di varianti in diminuzione, in sede di liquidazione il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute.

18. Qualora lo strumento urbanistico vigente lo ammetta gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, che rientrano nei «livelli operativi» E0, E1, E2 ed E3, e che giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono, previa acquisizione dei titoli abilitativi, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso comune. Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di meno del 10% della superficie preesistente il contributo è determinato sulla base di quest'ultima e dei parametri economici relativi al «livello operativo» attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore

di vulnerabilità. In caso invece di superficie minore di più del 10% di quella preesistente, il contributo viene determinato sulla base di quella del nuovo edificio. In tali casi il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione.»;

12. all'articolo 4, comma 1, dopo le parole «Dalla pubblicazione dell'Ordinanza e fino a», le parole «sei mesi dalla data di pubblicazione dell'ordinanza» sono sostituite dalle parole «11 marzo 2014»; dopo le parole «soggetti legittimati individuati all'art. 2, comma 1 e seguenti», la parola «devono» viene sostituita con la parola «possono»; l'ultimo periodo: «Nel caso di inerzia dei soggetti legittimati, come sopra individuati, ai sensi del d.p.c.m. 4 luglio 2012, la domanda di contributo potrà essere presentata dai possessori di diritti reali di garanzia» viene soppressa;
13. all'articolo 4, comma 4, dopo le parole «ricevimento della richiesta» viene aggiunta la seguente frase: «a pena di rigetto dell'istanza. I termini per l'istruttoria della domanda, in caso di richiesta di integrazione, si intendono interrotti sino alla ricezione delle integrazioni richieste»;
14. all'articolo 4, comma 5, la lettera b) viene sostituita con la seguente formulazione:
 - b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di regolare DURC, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro, deve essere altresì in possessore di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora i lavori siano stati affidati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa M.E.F. - Commissari delegati, sottoscritto il 4 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 3, d.l. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori deve avvenire mediante l'individuazione dell'offerta più conveniente da effettuarsi attraverso la valutazione comparativa di almeno due offerte acquisite dal richiedente»;
15. all'articolo 4, la lettera c) viene eliminata;
16. all'articolo 4, comma 5, lettera g) è sostituito con la seguente formulazione:
 1. dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori»;
17. all'articolo 4, la lettera d) viene sostituito con la lettera c), la lettera e) viene sostituita con la lettera d), la lettera f) viene sostituita con la lettera e) la lettera g) viene sostituita con la lettera f);
18. l'articolo 4, comma 6, lettera b) è sostituito con la seguente formulazione:
 - «b) la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie dell'immobile delle relative pertinenze, riportate in estratto di mappa catastale o rilevate all'atto di presentazione della domanda fatto salvo il rispetto della volumetria esistente, e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni»;
19. all'articolo 4, comma 7, lettera a. - i. dopo le parole «danni rilevati» le parole «opportunosamente quantificati e documentati» sono sostituite dalle parole «puntualmente verificati e documentati». Viene inoltre aggiunta la frase « Tale documentazione dei danni causati dagli eventi sismici dovrà distinguere in un apposito capitolo, nel caso di imprese inserite in uno stabile misto, quelli imputati (anche con riferimento alla suddivisione delle spese) alle imprese stesse»;
20. all'articolo 4, comma 7, lettera a. - ii., dopo le parole «norme urbanistiche ed edilizie» le parole «vigenti al momento del sisma» sono soppresse; dopo le parole «ovvero che» sono inserite le parole «alla data del sisma»; dopo le parole «o che è stato condonato» sono aggiunte le parole «dovrà essere inoltre allegata adeguata documentazione cartografica e catastale per l'esatta individuazione dell'edificio e delle sue pertinenze»;
21. all'articolo 4, comma 7, lettera a. - iii., viene sostituito con la seguente formulazione:
 - «iii. Che per gli edifici sottoposti ai vincoli del d.lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici siano state ottenute le prescritte autorizzazioni richieste dalla disciplina vincolistica»;

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 05 luglio 2013

22. all'articolo 4, comma 7, dopo la lettera g) viene inserita la lettera h) con la seguente formulazione:
- h) autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5-bis del d.l. 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2012 n. 122, come modificato dal d.l. 174/2012, e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. «White List»);*
23. all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004» sono inserite le seguenti parole: «o sottoposti a tutela ai sensi dell'Art. 45 del d.lgs. n. 42/2004»;
24. all'articolo 5, comma 4, dopo le parole «presentazione della domanda,» la parola «presentano» è sostituita con la parola «inoltrano»; dopo le parole «autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.4» il numero «4» è sostituito con il numero «3»;
25. all'articolo 5, comma 5, dopo le parole «Il Comune, entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda» vengono inserite le parole «verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, rilascia il titolo abilitativo ove necessario.»;
26. l'articolo 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

«Art. 6

(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. Il proprietario che dovesse alienare l'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall'affittuario o dal comodatario residente alla data del sisma, prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata, ovvero che non rispetti il vincolo di cui al successivo comma 6, sarà dichiarato decaduto dai benefici contributivi ottenuti, con conseguente obbligo di rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

4. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi legittimi un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell'abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino di aver avviato e non concluso alla data del sisma le pratiche per la successione, che non abbiano beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale e che si impegnino, almeno uno di essi, ad adibire l'immobile ereditato ad abitazione principale.

5. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

6. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 9 o 10 tenuti assumono l'impegno a renderle disponibili per l'affitto per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad abitazione principale. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni. Decorsi 6 (sei) mesi dal termine dei lavori e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario. Analogamente, i proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva devono mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile per i due anni successivi al completamento dei lavori.

7. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo, in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori.

I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 commi 9 o 10, registrando nello stesso gli immobili disponibili contestualmente alla fine dei lavori, e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.;

27. all'articolo 7, primo comma, dopo le parole «I lavori devono essere ultimati entro», la parola «ventiquattro» viene sostituita con la parola «trentasei»;
28. all'articolo 7, secondo comma, dopo le parole «la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di» la parola «sei» viene sostituita con la parola «dodici»;
29. l'articolo 7, comma 4, viene sostituito con la seguente formulazione:
- «4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni. Col provvedimento di revoca il Comune fissa un congruo termine per la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali di mora.»;*
30. l'articolo 8, comma 1, viene sostituito con la seguente formulazione:
- «1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art. 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati, subordinatamente all'accoglimento della domanda di finanziamento:*
- a. fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;*
 - b. fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;*
 - c. fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune dello stato di avanzamento, asseverato dal direttore dei lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;*

- d. il 30% del contributo a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto. A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:
- i. dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
 - ii. eventuale collaudo statico ai sensi della normativa vigente;
 - iii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
 - iv. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta del Commissario e degli Organi di controllo;
 - v. esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
 - vi. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
 - vii. dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria, ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
 - viii. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.;
 - ix. certificazione energetica, nel caso previsto dall'art. 3 comma 4 lett. b) e c);
31. all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «Il Comune, entro trenta giorni dall'accettazione» viene inserita la frase «(per accettazione si intende la protocollazione che deve avvenire alla presentazione anche per via telematica in Comune); dopo le parole «erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi» vengono inserite le seguenti parole «previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC»;
32. all'articolo 8, comma 3, dopo le parole «di cui al comma 1» le parole «lett. c)» vengono sostituite con le parole «lett. d);»
33. l'articolo 8, commi 4 e 5, vengono sostituiti con la seguente formulazione:
- «4. il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lett. d), in uno dei seguenti casi:
- a. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati, prima del 11 Marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato entro il 30 Settembre 2013, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;
 - b. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati prima dell' 11 Marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal richiedente utilizzando un finanziamento dell'istituto di credito che abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo. In tal caso il contributo sarà automaticamente utilizzato per estinguere, totalmente o parzialmente, il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito;
5. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lett. d) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza. In tal caso, il termine è stabilito in 90 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza»;
34. l'articolo 9, primo comma, è sostituito con la seguente formulazione:
- «1. Nel caso di interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione iniziati prima del 11 Marzo 2013 le spese sostenute dal richiedente antecedentemente al 30 Settembre 2013 possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza n. 8 del 12 dicembre 2012 «Interventi sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more dell'adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo, compresi quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'intesa M.E.F. - Commissari delegati - sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art.3-bis, comma 5, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione del predetto Protocollo d'intesa»
35. all'articolo 9, comma 4, dopo le parole «art. 4» vengono inserite le parole «ed essere presentata entro il 30 settembre 2013»;
36. all'articolo 9, comma 8, è sostituito con la seguente formulazione:
- «8. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo»;
37. all'art. 11 viene aggiunto il comma 2, con la seguente formulazione:
- «2. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato sino al ripristino dell'agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi del d.l. 83/2012 come convertito dalla legge 134/2012»;
38. all'art. 12, comma 2, dopo le parole «sono quantificate in euro» il numero «44» viene sostituito con il numero «180»,
- B. Di stabilire che il termine di presentazione della documentazione di cui al comma 5 dell'articolo 8 dell'Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 16, fissato, a pena di decadenza del contributo in 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, qualora tale data sia anteriore all'entrata in vigore della medesima ordinanza, sia fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
- C. Di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità;
- D. Di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il commissario delegato
Roberto Maroni